

## Provincia Autonoma di Trento

### LEGGE PROVINCIALE n. 8 del 9 dicembre 2025

*concernente*

*“Costituzione dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (ASUIT): modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)”*

#### **RELAZIONE TECNICA**

*sulla copertura finanziaria e amministrativa*

***Art. 1 - Integrazione dell’articolo 1 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

***Art. 2 - Integrazione dell’articolo 2 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

***Art. 3 - Modificazioni dell’articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

***Art. 4 - Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

**Impatto finanziario**

Per la valutazione dell’impatto finanziario relativo all’istituzione dell’ASUIT si veda quanto riportato nei punti successivi.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Sotto il profilo organizzativo le strutture provinciali competenti in materia di salute e di università procederanno, in raccordo con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e l’Università degli studi di Trento, alla predisposizione del protocollo d’intesa per l’attività integrata che sarà sottoscritto tra la Provincia e l’Università e che disciplinerà le modalità di collaborazione relative allo svolgimento delle attività integrate elencate nel comma 2 dell’articolo.

***Art. 5 - Modificazioni dell’articolo 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

***Art. 6 - Modificazione dell’articolo 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

**Art. 7 - Sostituzione della rubrica del capo III della legge provinciale sulla tutela della salute 2010****Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

**Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010****Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Con riferimento alla programmazione sanitaria provinciale si prevede la partecipazione dell'Università con riferimento agli aspetti connessi all'attività integrata, secondo le modalità che saranno definite nel protocollo d'intesa.

**Art. 9 - Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010****Impatto finanziario**

La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto il finanziamento della spesa sanitaria attraverso le risorse dell'attività di ricerca avviene, così come espressamente previsto dalla norma, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati per tale finalità.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

**Art. 10 - Inserimento dell'articolo 23 ter nella legge provinciale sulla tutela della salute 2010****Impatto finanziario**

La norma introduce la figura del responsabile scientifico, al quale compete l'attività di coordinamento delle attività di ricerca in ambito sanitario svolte dall'Azienda e dall'Università. Al responsabile scientifico spetta un'indennità nella misura stabilita dal protocollo d'intesa per l'attività integrata, che non può comunque essere superiore al venti per cento del trattamento economico fisso del direttore generale dell'Azienda. Tenuto conto che il suddetto trattamento economico fisso è stato stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 584 del 08 aprile 2022 in euro 185.000,00 annui, il tetto del 20% è pari a euro 37.000,00 annui, stimando una spesa pari a euro 52.000 (comprensiva di oneri c/ente stimati nel 38%) all'anno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Dal punto di vista procedurale, spetterà all'ASUIT, con la partecipazione dell'Università, la nomina del nuovo responsabile scientifico.

**Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010****Impatto finanziario**

Nessuno, in quanto si tratta di una specificazione sui contenuti del già esistente piano triennale delle attività formative, che non attiene ad aspetti finanziari ma procedurali e gestionali.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

**Art. 12 - Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010****Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

***Art. 13 - Sostituzione della rubrica della sezione II del capo IV della legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

***Art. 14 - Modificazioni dell'articolo 27 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

**Impatto finanziario**

Vedi articolo 18.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Dal punto di vista organizzativo, in linea con quanto previsto dalla normativa statale per le aziende universitarie (d.lgs. n. 517 del 1999), si qualificano come organi dell'ASUIT il comitato di indirizzo e il collegio del governo clinico (oltre al diretto generale, al consiglio di direzione e al collegio sindacale).

***Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 28 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Dal punto di vista organizzativo, la norma contiene il riferimento al direttore per l'integrazione socio-sanitaria, introdotto dall'articolo 16 del disegno di legge quale componente del consiglio di direzione dell'Azienda. Sempre a livello organizzativo, la norma modifica la durata dell'incarico del direttore generale che passa da 5 anni, a una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni (in linea con quanto previsto dall'articolo 3 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 , n. 502).

***Art. 16 - Modificazioni dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

**Impatto finanziario**

L'articolo in esame introduce la figura del direttore per l'integrazione socio-sanitaria cui spetta la supervisione e il coordinamento delle iniziative dell'azienda, a valenza socio-sanitaria. Tale figura era già prevista dalla legge provinciale sulla tutela della salute 2010, ma era stata soppressa dall'articolo 25 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9. Tale disposizione prevedeva, in via transitoria, che la direzione per l'integrazione socio-sanitaria, attiva alla data di entrata in vigore della legge, continuasse a operare fino alla cessazione dell'incarico del relativo direttore.

L'impatto finanziario è da calcolare tenendo conto che il compenso previsto per il direttore dell'integrazione socio-sanitaria non può superare l'80% del compenso previsto per il Direttore generale dell'Azienda, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 del 12 novembre 2010. Il compenso del direttore generale dell'Azienda è stato da ultimo determinato con deliberazione della Giunta provinciale n. 584 del 08 aprile 2024 in euro 185.000,00 al lordo degli oneri e ritenute di legge, per cui il compenso per il direttore per l'integrazione socio-sanitaria si stima in euro 148 mila annui, al lordo degli oneri e ritenute di legge; a questo compenso si aggiunge il compenso variabile per risultati e obiettivi raggiunti, quantificato nella misura massima del 20% del compenso ossia euro 29.600,00, ai sensi di quanto stabilito dalla medesima deliberazione della Giunta provinciale n. 584 del 08 aprile 2022 a modifica della deliberazione n. 2557/2010. Pertanto l'impatto finanziario della norma è da stimarsi in euro 178 mila annui al lordo degli oneri e ritenute di legge.

**Impatto organizzativo-procedurale**

La Giunta provinciale provvederà ad adottare le procedure relative alla costituzione del relativo elenco provinciale degli idonei alla nomina.

***Art. 17 - Modificazione dell'articolo 30 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

**Impatto finanziario**

La norma introduce due nuovi membri del collegio sindacale, che passano da tre a cinque. L'indennità di carica spettante a tali soggetti, la cui quantificazione è stabilita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 634 del 10 maggio 2024, è pari al 10% del compenso annuo lordo base fissato per il Direttore generale dell'Azienda, corrispondenti a euro 18.500,00 annui. Di conseguenza, l'impatto finanziario complessivo della norma è stato stimato in euro 47.000,00 annui comprensivi di IVA e oneri di legge.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

***Art. 18 - Inserimento dell'articolo 30 bis nella legge provinciale sulla tutela della salute 2010*****Impatto finanziario**

Per la stima dell'impatto finanziario relativo alla costituzione del Comitato di indirizzo si è fatto riferimento all'indennità di carica prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 634 del 10 maggio 2024 per i membri del collegio sindacale.

Tale indennità è pari al 10% del compenso annuo lordo base fissato per il Direttore generale dell'Azienda, corrispondente a euro 18.500,00 annui. È inoltre prevista dalla medesima deliberazione una maggiorazione del 20% per il presidente del Collegio sindacale.

Pertanto, per i 4 componenti del Comitato di indirizzo si è quantificata una spesa complessiva pari a 94.000,00 euro annui, comprensivi di IVA e oneri di legge, e per il Presidente del Comitato una spesa di euro 28.500,00 annui, sempre comprensiva di IVA di oneri di legge, per un impatto finanziario complessivo di euro 122.500,00 annui.

**Impatto organizzativo-procedurale**

A livello organizzativo, la norma introduce un nuovo organo aziendale.

***Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 31 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*****Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

***Art. 20 - Modificazioni dell'articolo 32 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*****Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

***Art. 21 - Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*****Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

***Art. 22 - Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*****Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

***Art. 23 - Modificazioni dell'articolo 35 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*****Impatto finanziario**

Per l'impatto finanziario si veda quanto riportato all'articolo 29.

**Impatto organizzativo-procedurale**

La norma adegua l'organizzazione dell'ASUIT a quanto previsto dalla normativa statale per le aziende universitarie (d.lgs. n. 517 del 1999) prevedendo dipartimenti assistenziali e dipartimenti ad attività integrata (DAI), previsti per garantire unitarietà di gestione e collegamento tra assistenza, didattica e ricerca. Di conseguenza, l'individuazione dei DAI all'interno dell'ASUIT determina un cambiamento organizzativo.

***Art. 24 - Modificazioni dell'articolo 36 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

**Impatto finanziario**

Nessuno, in quanto come previsto espressamente dalla norma, ai componenti del collegio per il governo clinico non compete alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

***Art. 25 - Modificazioni dell'articolo 37 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

***Art. 26 - Modificazioni dell'articolo 38 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

***Art. 27 - Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

***Art. 28 - Modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

***Art. 29 - Modificazioni dell'articolo 44 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

**Impatto finanziario**

Per portare a compimento il percorso già avviato dai primi anni del Corso di laurea in medicina e chirurgia, di potenziamento dell'offerta formativa in ambito sanitario e l'integrazione del personale universitario che svolge attività assistenziale all'interno dell'ASUIT, si stima l'attivazione graduale di ulteriori posizioni di professori ordinari, professori associati e ricercatori per un totale a regime nel 2029 di 15 'posizioni organico equivalente' (c.d. POE). La spesa complessiva (a carico dell'Università degli studi di Trento e dell'ASUIT) è stimata per il 2026 in euro 1.258.000,00 di cui: euro 1.063.000,00 per 8,2 POE, tenuto conto delle scadenze previste delle assunzioni e dei passaggi tra figure professionali, ed euro 195.000,00 per l'attività assistenziale svolta dai suddetti profili all'interno dell'ASUIT.

Per il 2027 la spesa complessiva è stimata in euro 1.990.000,00 di cui euro 1.688.000,00 per 12,4 POE (+ 4,2 POE rispetto all'anno precedente) tenuto conto dei passaggi tra figure professionali ed euro 302.000,00 per l'attività assistenziale svolta dai suddetti profili all'interno dell'ASUIT.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno

**Art. 30 - Modificazioni dell'articolo 44 bis della legge provinciale sulla tutela della salute 2010**

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

**Art. 31 - Modificazioni dell'articolo 45 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010**

**Impatto finanziario**

L'impatto finanziario è già stimato nell'ambito delle stime per l'articolo 28.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

**Art. 32 - Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010**

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

**Art. 33 - Disposizioni di coordinamento**

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

**Art. 34 - Disposizioni transitorie**

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Impatto organizzativo-procedurale**

La trasformazione dell'APSS in ASUIT prevede, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2 del d.lgs. n. 517 del 1999, la preventiva autorizzazione con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato - Regioni, cui segue il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La norma disciplina altresì il procedimento per l'iscrizione tavolare dei beni immobili dell'APSS che sono intestati all'ASUIT.

A livello procedurale, ferme restando le opportune forme di partecipazione in fase di elaborazione, la norma disciplina in via transitoria l'adozione del piano provinciale della salute 2026-2036, comprensivo per la prima volta della sezione relativa all'attività integrata, prevedendo: l'adozione in via preliminare dalla Giunta provinciale e la successiva pubblicazione; l'acquisizione dei pareri del Consiglio provinciale e al Consiglio delle autonomie locali; la possibilità per i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 8 bis, comma 5, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, di far pervenire alla Giunta provinciale osservazioni scritte e motivate; la valutazione dei pareri e delle osservazioni; l'approvazione.

Al fine di consentire un rapido avvio dell'attività integrata, la norma prevede la possibilità che sia adottata una sezione stralcio del piano della salute relativa all'attività integrata (che non è prevista nell'attuale piano).